



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli

Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it

e-mail-tft: tft.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 32/TFT del 17 gennaio 2020

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 32/TFT (2019/2020)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare

nella riunione tenutasi in Napoli il 7 gennaio 2020,

ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. M. Sepe; Avv. F. Mottola.

Procedimento n.14257/912pfi18-19/MS/CS/sds/ (CFA del 23.10.2019) (Campionato Prov. le Giovanissimi B - SA)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

dirigenti accompagnatori sigg. Marco Del Gaudio e Giorgio Domenico, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39,45 e 61 commi 1,5 delle NOIF.

La Corte Federale d'Appello, III sezione con decisione n. 10/2019 e n.11/2019 annullava la delibera emessa il 2/9/2019 dal Tribunale Federale Territoriale Campania che aveva irrogato rispettivamente al sig. Giorgio Domenico la sanzione della inibizione per mesi due (2) per violazione dell'art. 1bis comma 1 e l'art.10 comma 2 del CGS anche in relazione agli art.7 comma1 dello Statuto Federale degli art.39,43 e 61 commi 1e6 delle NOIF ed al sig. Del Gaudio Marco la inibizione per mesi 5 per violazione dell'art. 1bis comma 1 e 2 del CGS anche in relazione degli art.7, comma1 dello statuto sociale e degli artt. 39,45 61 comma 1 e 5 delle NOIF, rinviando ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 2 CGS al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania. I sig.ri Giorgio Domenico e Del Gaudio Domenico infatti impugnavano ritualmente la delibera del Tft che aveva accolto la richiesta Procura Federale irrogando rispettivamente la sanzione dell'inibizione per mesi due (2) e per mesi cinque (5) deducendo che per entrambi era stato violato il diritto di difesa e del contraddittorio nonché sussisteva il difetto di giurisprudenza del Tft avendo, invece,

giurisdizione la Commissione disciplinare del settore Tecnico della FIGC. I reclamanti, inoltre, evidenziavano l'infondatezza del merito per mancato tesseramento degli stessi per la Vis Montorese e, quindi, per mancato svolgimento nella stessa società del ruolo di dirigente accompagnatore e concludevano chiedendo una pronuncia di improcedibilità/inammissibilità del deferimento per mancata notifica agli stessi del documento accusatorio da parte della Procura Federale nonché del successivo avviso di convocazione della riunione davanti al TFT presso il domicilio previsto dall'art.38, comma 8, lett. a);b) e c) del CGS vigente protempore. Chiedevano, inoltre, i reclamanti una pronuncia di improcedibilità e inammissibilità per difetto di giurisdizione in favore della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico ed infine, chiedevano il proscioglimento da ogni addebito con integrale cancellazione della sanzione inflitta in primo grado. La Corte Federale D'Appello. Il sezione con decisioni depositate il 21/10/2019 decideva entrambi i reclami e ritenuto fondato ed assorbente, rispetto agli altri, il primo motivo di difetto di contraddittorio, annullava in parte le sanzioni impugnate e rinviava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 2, CGS, al TFT. In data 29/10/19 venivano rimessi al Tft gli atti relativi ai predetti reclami ed in data 16/12/19 si celebrava la prima udienza a seguito della decisione della Corte Federale D'Appello. A tale udienza il difensore dei sig.ri Giorgio Domenico e Del Gaudio Marco, alla presenza anche della Procura Federale eccepiva il mancato rispetto dei termini a comparire avendo il Tft notificato al predetto difensore la fissazione della udienza solo il 12/12/19. Alla udienza del 7/1/2020 fissato dal TFT a seguito della predetta eccezione, il difensore dei reclamanti eccepiva preliminarmente la estinzione del procedimento ai sensi dell'art.110 comma 4, CGS non avendo il Tft emesso la decisione entro 60 giorni dalla data di rinvio degli atti da parte della Corte Federale d'Appello (29/10/2019). In via gradata il difensore dei reclamanti chiedeva dichiararsi la improcedibilità e/o inammissibilità del deferimento nei confronti dei sig.ri Giorgio Domenico e Del Gaudio Marco per mancata notifica agli stessi da parte della Procura Federale dell'avviso di conclusione delle indagini presso il domicilio, previsto ex art.38, comma 8, CGS con conseguente annullamento del deferimento e, infine, chiedeva dichiararsi la improcedibilità dei deferimenti per violazione dei termini perentori previsti dal rito per il compimento degli atti di incolpazione, accusatori e di contestazione. Il Tribunale Federale Territoriale, costituitosi con componenti diversi, ex art. 45, comma7, CGS, rispetto a coloro che hanno emesso e sottoscritto la delibera pubblicata sul C.U. n.1/TFT del 5/9/19, dopo ampia discussione letti gli atti di causa, ritiene fondata la eccezione preliminarmente proposta dai reclamanti del mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 110 comma 3 e 4 CGS per la pronuncia definitiva da parte di questo Tribunale. Ritenuto tale eccezione assorbente rispetto sia a quanto eccepito in via gradata e sia a quanto dedotto nel merito. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

decide per la estinzione del procedimento. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 7.01.2020

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E. Russo

COMUNICATO UFFICIALE N. 32/TFT (2019/2020)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare

nella riunione tenutasi in Napoli il 13 gennaio 2020,

ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone; Prof. S. Selvaggi; Avv. M. Sepe; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Mottola.

Proc.4755/101pfi19-20/MS/CS/jg del 17.10.2019 (Campionato Regionale Attività Mista).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Il Tribunale Federale Territoriale, decidendo sul detto deferimento (C.U.140 del 27.06.2019), disponeva lo stralcio della posizione del sig. Zippo Giuseppe, rilevato che lo stesso, all'epoca dei fatti non rivestiva la carica di Presidente della società e per l'effetto disponeva trasmettersi gli atti alla Procura Federale per il deferimento del presidente effettivamente in carica all'epoca dei fatti.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Salvato Francesco n.9.05.1942, all'epoca dei fatti presidente della società A.S.D Ortese Calcio (ora ASD Comprensorio Alba Nuova), per rispondere della violazione degli artt.1bis, comma 1 e 10 comma 2 all'epoca dei fatti, oggi trasfusi negli art.4 comma 1, 2 commi 1 e 2, e 32 commi 2 e 7 del C.G.S. in relazione agli artt.7, comma 1 Statuto Federale e 38 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF. La difesa, sollevava una questione preliminare e pregiudiziale, nella sosteneva l'improcedibilità dell'azione, per il mancato rispetto dei termini previsti dagli artt. 123 e 125 CGS.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità del deferito ed ha conseguentemente contestato a carico l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito il sig. Salvato Francesco dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Il Presidente Sig. Salvato Francesco faceva pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità del deferito per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il Presidente Salvato Francesco la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione. Il Tribunale ritiene che effettivamente, ai sensi degli artt. 123 e 125 CGS, letti in uno con l'art. 44 co.6 del CGS, la questione sollevata dalla difesa sia fondata e meriti accoglimento. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

il non luogo a procedere nei confronti del sig. Salvato Francesco per improcedibilità dell'azione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 13.01.2020

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E. Russo

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone; Prof. S. Selvaggi; Avv. M. Sepe; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Mottola.

Proc.4718/1522pfi18-19/MS/CS/jg del 17.10.2019 (Torneo Internazionale Città di Cava dal 9 al 15.06.19)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Giovanni Sergio n. 17.11.1994, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Raffaele Sergio Academy, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 10 comma 2, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli art.4 comma 1, 2 commi 1 e 2 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S. attualmente vigente, anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39,43,

commi 1 e 6, e artt.45 e 61 comma 1 e 5 delle NOIF; calciatori: Ruocco Christian n. 11.08.2005, D'auria Emmanuel n.31.01.2005 e Balestrieri Gerardo n. 21.03.2005 (tutti partecipanti al Torneo Internazionale Città di Cava dal 9 al 15.06.2019), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti; oggi trasfusi negli art.4 comma 1, 2 comma 5,32, commi 2 e 7 del C.G.S. agli artt. 39 e 43 delle NOIF; La società A.S.D. Raffaele Sergio Academy, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., oggi trasfuso nell'art.6 commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società A.S.D. Raffaele Sergio Academy, malgrado non fossero tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Giovanni Sergio l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.S.D. Raffaele Sergio Academy ed il suo Presidente Sig. Giovanni Sergio facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori: Ruocco Christian, D'auria Emmanuel e Balestrieri Gerardo cinque (5) giornate di squalifica; per il Presidente Giovanni Sergio la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società A.S.D. Raffaele Sergio Academy la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica ed € 500,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che la società Asd Raffaele Sergio Accademy, all'epoca dei fatti, avesse adempiuto a quanto previsto dal Codice ed in riferimento al Torneo Internazionale città di Cava de' Tirreni, la Asd Raffaele Sergio Accademy avesse ampiamente informato la società Virtus Junior Napoli in merito alla partecipazione dei giovani Ruocco Christian, D'auria Emmanuel e Balestrieri Gerardo. In particolare, il nullaosta del D'Auria, reca addirittura la dicitura: "l'autorizzazione a partecipare per nostro conto al Torneo Internazionale Città di Cava de' Tirreni", quindi mai avrebbero potuto immaginare che la Virtus Junior Napoli, prendesse parte al Torneo dopo aver autorizzato la partecipazione di propri tesserati al Torneo. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

per i calciatori: Ruocco Christian, D'auria Emmanuel e Balestrieri Gerardo il non luogo a procedere in quanto infraquattordicenne; per il Sig. Giovanni Sergio il non luogo a provvedere; per la società A.S.D. Raffaele Sergio Academy il non doversi procedere. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 13.01.2020

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E. Russo

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone; Prof. S. Selvaggi; Avv. M. Sepe; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Mottola.

**Proc.4555/1487pfi18-19/MS/CS/sds del 14.10.2019 (Campionato U14 Regionale Maschile)
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

Sig. Basile Giovanni n. 22.03.1975, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore (2 gare) della società ASD Afro Napoli Mugnano, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 10 comma 2, oggi trasfusi nell'art.4 comma 1, art.2, comma 1 e 2, ed art.32, comma 2 e 7, anche in

relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39.43, commi 1 e 6 e art.61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Borrelli Antonio, n.22.08.2005, (gare del 12.01.2019 e 26.01.2019), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39 delle NOIF; La società ASD Afro Napoli Mugnano, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società ASD Afro Napoli Mugnano, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal presidente-dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Basile Giovanni (2 gare) con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Basile Giovanni l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La ASD Afro Napoli Mugnano, ed il suo Presidente Sig. Basile Giovanni, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Borrelli Antonio quattro (4) giornate di squalifica; per il Presidente Basile Giovanni la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società ASD Afro Napoli Mugnano la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica ed € 350,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. ASD Afro Napoli Mugnano alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per il Sig. Basile Giovanni, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore la sanzione dell'inibizione per mesi (3) tre, il calciatore: Borrelli Antonio la sanzione della squalifica per tre (3) giornate di gare; la società ASD Afro Napoli Mugnano, la penalizzazione di (1) un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 150,00 (centocinquanta,00) di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 13.01.2020

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E. Russo

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone; Prof. S. Selvaggi; Avv. M. Sepe; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Mottola; Avv. N. Di Ronza.

Proc.4535/1561pfi18-19/MS/CS/sds del 14.10.2019 (Campionato Regionale Juniores).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Scotto Ferdinando n.10.12.1947, all'epoca dei fatti presidente della società ASD Lacco Ameno 2013, per la violazione degli artt.1bis, commi 1 e 10, comma 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli art.4, comma 1,2, commi 1 e 2 e 32. Commi 2 e 7 del C.G.S. (attualmente vigente), anche in relazione all'art. 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Devid Hajdar n.1.01.2003, (gare del 23.12.2018, 6.01.2019 e 20.01.2019), per violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 C.G.S., anche om relazione all'art.10, comma 2 del C.G.S. previgente, agli artt.39 e 43 art.4, comma 1 e 2, comma 5, e 32, commi 2 e 7 e art. 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore: sig. Alessandro Capuano (3 gare), della società ASD Lacco Ameno 2013, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6,45 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società ASD Lacco Ameno 2013 per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società ASD Lacco Ameno 2013, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale sig. Alessandro Capuano con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Scotto Ferdinando l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Lacco Ameno 2013 ed il suo presidente Sig. Scotto Ferdinando, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Devid Hajdar sei (6) giornate di squalifica; per il dirigente Alessandro Capuano la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il Presidente Scotto Ferdinando la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società Asd Lacco Ameno 2013 la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 450,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Lacco Ameno 2013 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per il Sig. Scotti Ferdinando, la sanzione della inibizione di mesi (4) quattro, il calciatore: Devid Hajdar la sanzione della squalifica di (4) quattro giornate di gara, il dirigente accompagnatore: sig. Alessandro Capuano la sanzione dell'inibizione per mesi (4) quattro; la società ASD Lacco Ameno 2013 la penalizzazione di (2) due punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 300,00 (trecento,00) di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 13.01.2020

IL PRESIDENTE F.F.
Avv. E. Russo

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone; Prof. S. Selvaggi; Avv. M. Sepe; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Mottola.

Proc.4829/1576pfi18-19/CS/ps del 18.10.2018.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Teletta Gennaro, all'epoca dei fatti arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Torre Del Greco, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione all'art.11, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ora trasfusi nell'art.4, comma 1, ed art.28, comma 1, del vigente C.G.S. nonché dell'art.40, comma 1 e comma 3 lett. c), nonché dell'art.40, comma 4, lett. d), del Regolamento AIA per aver pubblicato in data 7.04.2019 sul proprio profilo social Instagram prima della gara United Gianni Loia / San Nicola Calcio da lui arbitrata, la frase di chiaro tenore discriminatorio e/o razzista "Un attimo in Africa e torno" con esplicito riferimento al comune di Tocco Gaudio (Bn) luogo di disputa della gara.

La Procura Federale ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito il prevenuto dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine al deferito per il deposito di memorie difensive. Il deferito non faceva pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente inviate a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità del deferito per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva: il Sig. Teletta Gennaro (Arbitro) la sospensione di mesi nove (9) di inibizione. In via preliminare osserva il Tribunale come, la circostanza che per i medesimi fatti il sig. Teletta è già stato condannato dalla commissione Regionale di disciplina dell'AIA a sessanta (60) giorni di sospensione, non ha rilevanza ai fini del presente giudizio, trattandosi di un procedimento e di una sanzione avente natura del tutto diversa rispetto a quella del Codice di Giustizia Sportiva instaurato davanti a questo Tribunale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere il deferito responsabile delle violazioni rispettivamente ascritte al Sig. Teletta Gennaro, arbitro sezione di Torre Del Greco, e sanzionarlo alla sospensione di mesi due (2). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 13.01.2020

IL PRESIDENTE F.F.
Avv. E. Russo

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone; Prof. S. Selvaggi; Avv. M. Sepe; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Mottola.

Proc.5145/1586pfi18-19/MS/CS/sds del 23.10.2019 (Campionato Regionale 1^a categoria)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Carmelo Modica n. 12.07.1979, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Real Agropoli, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 10 comma 2, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli art.4 comma 1, e 32, comma 2 del C.G.S. attualmente vigente, anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39,43, commi 1, 6 e 45 delle NOIF; calciatori: Luca D'ambola n. 6.09.1980, (gara del 13.01.2019), Antonio Mariniello n.28.05.1972, (gara del 10.10.2018), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del previgente C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. oggi trasfusi negli artt. 2 e 4, comma 1 e 32, comma 2 del C.G.S., nonché agli artt. 39,43 e 45 delle NOIF; dirigenti accompagnatori: sigg. Antonio Avenia (1 gara) e Fabio Cortazzo (1 gara) della società A.S.D. Real Agropoli, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, nonché 45 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società A.S.D. Real Agropoli, per responsabilità diretta e oggettiva, art.4 commi 1 e 2, oggi trasfuso nell'art.6 commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società A.S.D. Real Agropoli, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai sigg. Antonio Avenia (1 gara) e Fabio Cortazzo (1 gara) con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Carmelo Modica l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.S.D. Real Agropoli, ed il suo Presidente Sig. Carmelo Modica, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: i calciatori Luca D'ambola, Antonio Mariniello due (2) giornate di squalifica ciascuno; per il dirigente Antonio Avenia la sanzione di quaranta (40) giorni di inibizione; per il dirigente Fabio Cortazzo la sanzione di quaranta (40) giorni di inibizione; per il Presidente Carmelo Modica la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.S.D. Real Agropoli la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 450,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. A.S.D. Real Agropoli alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non è sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il Sig. Carmelo Modica, Presidente della società A.S.D. Real Agropoli la sanzione della inibizione per mesi (4) quattro, i calciatori: Luca D'Ambola e Antonio Mariniello la squalifica per (2) due giornate di gare ciascuno; dirigenti accompagnatori: sigg. Antonio Avenia e Fabio Cortazzo la sanzione della inibizione per giorni 40 (quaranta) ciascuno, la società A.S.D. Real Agropoli la penalizzazione di (2) due punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 250,00 (duecentocinquanta,00) di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 13.01.2020

IL PRESIDENTE F.F.
Avv. E. Russo

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone; Prof. S. Selvaggi; Avv. M. Sepe; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Mottola.

Proc.4666/1314pfi18-19/MS/CS/cf del 16.10.2019 (Campionato giovanissimi U15 regionali). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Angelo Pisacane n.13.08.1979, all'epoca dei fatti presidente della società As Marano Calcio, per la violazione degli artt.1bis, commi 1 e 10, comma 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli art.4, comma 1,2, commi 1 e 2 e 32. Commi 2 e 7 del C.G.S. (attualmente vigente), anche in relazione all'art.39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Antonio Mellone n.30.08.2004, (gara del 25.11.2018), per violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 C.G.S., anche in relazione all'art.10, comma 2 del C.G.S. previgente, agli artt.39 e 43 art.4, comma 1 e 2, comma 5, e 32, commi 2 e 7 e art. 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore: sig. Massimiliano Monti (1 gara), della società As Marano Calcio, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6,45 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società As Marano Calcio per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La As Marano Calcio ed il suo Presidente Sig. Angelo Pisacane non facevano pervenire memorie difensive ma comparivano ed evidenziavano che il sig. Antonio Mellone era un calciatore indicato nella distinta della società Virtus Battipaglia e non è stato tesserato per la società As Marano Calcio. La Procura Federale concludeva per il non luogo a procedere. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

prende atto di quanto dichiarato dalla Procura Federale decide di non doversi procedere nei confronti dei deferiti. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 13.01.2020

IL PRESIDENTE F.F.
Avv. E. Russo

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone; Prof. S. Selvaggi; Avv. M. Sepe; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Mottola.

Proc.4552/8pfi19-20/CS/ps del 14.10.2019 (Campionato Regionale Juniores). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

calciatore: Klyvchuk Denys n.24.05.1999, (gare del 3.03.2019 e 11.03.2019), per violazione dell'art.1bis, commi 1 e 10, comma 6 del C.G.S., art.4, comma 1 e 21, comma 6 del C.G.S.; dirigente accompagnatore: sig. Trezza Giuseppe (2 gare), della società U.s.d. Vis Montorese 1978, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10, comma 6 del C.G.S., agli artt. 4, comma 1 e 21, comma 6 del vigente C.G.S., anche in relazione all'art. 61 commi 1 delle NOIF; La società U.s.d. Vis Montorese 1978 per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.6, comma 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l'art.4, comma 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società U.s.d. Vis Montorese 1978 malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale sig. Trezza Giuseppe con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La U.s.d. Vis Montorese 1978, ed il suo presidente Sig. Angelo Pisacane, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Klyvchuk Denys quattro (4) giornate di squalifica; il dirigente Trezza Giuseppe la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società U.s.d. Vis Montorese 1978 € 400,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. il calciatore Klyvchuk Denys quattro (4) giornate di squalifica alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Klyvchuk Denys la sanzione della squalifica per (3) tre giornate di gara; dirigente accompagnatore: sig. Trezza Giuseppe la sanzione della inibizione di mesi (4) quattro; la società U.S.D. Vis Montorese la sanzione dell'ammenda di euro 200,00 (duecento,00). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 13.01.2020

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E. Russo

Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 17 gennaio 2020.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**